

2. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, città metropolitane e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in euro, con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 4.

Funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e l'eventuale irrogazione delle relative sanzioni, i certificati, acquisiti telematicamente, saranno resi disponibili alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ciascuna per il territorio di propria competenza, nella banca dati di finanza locale, accessibile su rete *intranet*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2021

Il direttore centrale: COLAIANNI

AVVERTENZA:

Nel sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina:

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/modulistica-relativa-alla-dimostrazione-della-copertura-del-coste-0> sono pubblicati i quattro certificati allegati al decreto.

21A07023

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Rettifica della denominazione chimica della sostanza 5F-APINACA.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove sono distribuiti i medicinali in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del Testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettere a), concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2021 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole, tra le quali: 4F-deprenyl, 3-Cl-PCP, 3-Me-PCP, MALT, M-ALFA-HCMA, fluonitazene, metossisopropamina, BDMT, 3-metilmfetamina, etonitazepina, butonitazene, deossimetossietamina, CUMIL-NBMICA, 5B-AKB48, α -D2PV, 2-metiletilbufedrone, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo novembre 2020 - marzo 2021;

Considerato che le sostanze 4F-deprenyl, 3-Cl-PCP, 3-Me-PCP, MALT, M-ALFA-HCMA, fluonitazene, metossisopropamina, BDMT, 3-metilmfetamina, etonitazepina, butonitazene, deossimetossietamina sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al Testo unico;

Considerato che le seguenti molecole sono già sotto controllo in Italia, in quanto inserite nella tabella I del Testo unico all'interno di categorie di sostanze, senza essere denominate specificamente: la sostanza CUMIL-NBMICA all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da indol-3-carbossamide; le sostanze 5B-AKB48, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide; le sostanze α -D2PV, 2-metiletilbufedrone all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del Testo unico la specifica indicazione delle sostanze CUMIL-NBMICA, 5B-AKB48, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA, D2PV, 2-metiletilbufedrone, oggetto di sequestri in Europa, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note dell'11 gennaio 2021, del 18 febbraio 2021, del 4 marzo 2021, dell'11 marzo 2021 e del 26 aprile 2021 rettificata con nota del 9 giugno 2021, favorevoli all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze 4F-deprenyl, 3-Cl-PCP, 3-Me-PCP, MALT, M-ALFA-



HCMA, fluonitazene, metossisopropamina, BDMT, 3-metilmetamfetamina, etonitazepina, butonitazene, deossimetossietamina, e della specifica indicazione delle sostanze CUMIL-NBMICA, 5B-AKB48, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA, α -D2PV, 2-metiletilbufedrone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze 4F-deprenyl, 3-Cl-PCP, 3-Me-PCP, MALT, M-ALFA-HCMA, fluonitazene, metossisopropamina, BDMT, 3-metilmetamfetamina, etonitazepina, butonitazene, deossimetossietamina, e della specifica indicazione delle sostanze CUMIL-NBMICA, 5B-AKB48, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA, α -D2PV, 2-metiletilbufedrone;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del Testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla identificazione, per la prima volta in Europa, di nuove sostanze psicoattive e alla loro circolazione sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati dalle Forze dell'ordine;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2018, n. 160, concernente l'inserimento nella tabella I del Testo unico della sostanza 5F-APINACA;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità, datata 11 marzo 2021, che segnala la presenza di un refuso nella denominazione chimica della sostanza 5F-APINACA, presente nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica, con l'indicazione della corretta denominazione chimica, riferita alla sostanza 5F-APINACA: N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossamide, riportata nei pareri in premessa al citato decreto 25 giugno 2018 e confermata con favorevole parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

- 2-metiletilbufedrone (denominazione comune)
- 2-(etilammino)-1-(2-metilfenil)butan-1-one (denominazione chimica)
- 2-MEB (altra denominazione)
- 3-Cl-PCP (denominazione comune)
- 1-[1-(3-clorofenil)cicloesil] piperidina (denominazione chimica)
- 3-cloro PCP (altra denominazione)
- 3-Me-PCP (denominazione comune)

- 1-[1-(3-metilfenil)cicloesil] piperidina (denominazione chimica)
- 3-metil PCP (altra denominazione)
- 3-metilmetamfetamina (denominazione comune)
- N-metil-1-(3-metilfenil)propan-2-ammina (denominazione chimica)
- 3-MMA (altra denominazione)
- 4F-deprenyl (denominazione comune)
- N-[1-(4-fluorofenil)propan-2-il]-N-metilprop-2-in-1-ammina (denominazione chimica)
- 4F-selegilina (altra denominazione)
- 5B-AKB48 (denominazione comune)
- N-(1-adamantil)-1-(5-bromopentil)indazol-3-carbossamide (denominazione chimica)
- 5B-APINACA (altra denominazione)
- ABO-4en-PINACA (denominazione comune)
- N-(1-ammino-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica)
- ABO-PENINACA (altra denominazione)
- α -D2PV (denominazione comune)
- 1,2-difenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one (denominazione chimica)
- A-D2PV (altra denominazione)
- ADB-4en-PINACA (denominazione comune)
- N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica)
- ADB-PENINACA (altra denominazione)
- BDMT (denominazione comune)
- 2,2'-(1H,1'H-[2,2'-biindol]-3,3'-diil)bis(N,N-dimetiletan-1-ammina) (denominazione chimica)
- 2,2-bis-DMT (altra denominazione)
- butonitazene (denominazione comune)
- 2-[(4-butossifenil)metil]-N,N-diethyl-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina (denominazione chimica)
- Butossinitazene (altra denominazione)
- CUMIL-NBMICA (denominazione comune)
- 1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-ilmetil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-carbossamide (altra denominazione)
- CUMIL-NBMINACA (denominazione comune)
- (1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-il)metil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica)
- SGT-152 (altra denominazione)
- Deossimetossietamina (denominazione comune)
- 2-(etilammino)-2-(3-metilfenil)-cicloesano (denominazione chimica)
- DMXE (altra denominazione)
- etonitazepina (denominazione comune)
- 2-(4-etossibenil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo (denominazione chimica)
- N-pirrolidino etonitazene (altra denominazione)
- fluonitazene (denominazione comune)



N,N-dietil-2-{2-[(4-fluorofenil)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il}etan-1-ammina (denominazione chimica)

Flunitazene (altra denominazione)

M-ALFA-HCMA (denominazione comune)

3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-idrossi-N,2-dimetil-3-(metilammino)propanammide (denominazione chimica)

3-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-idrossi-N,2-dimetil-3-(metilammino)propenamamide (altra denominazione)

MALT (denominazione comune)

N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-metilprop-2-en-1-ammina (denominazione chimica)

Metilaliltriptamina (altra denominazione)

Metossisopropamina (denominazione comune)

2-(isopropilammino)-2-(3-metossifenil)cicloesano (denominazione chimica)

MXiPr (altra denominazione)

Art. 2.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la denominazione chimica riferita alla sostanza 5F-APINACA viene rettificata come segue:

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

21A06992

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 ottobre 2021.

Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che: «Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa»;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;

Considerato lo stanziamento di risorse previsto dalla norma e la potenziale platea dei beneficiari è stato ritenuto di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente come criterio di preferenza per l'accesso al beneficio;

Considerato che nella dichiarazione ISEE non è specificata la percentuale di disabilità, ma vengono soltanto indicate tre classi: disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza;

Considerato che per quanto riguarda le persone con disabilità maggiorenni sono inclusi nella prima classe gli individui con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 99%, nella seconda gli inabili totali e nella terza coloro che hanno diritto all'indennità di accompagnamento;

Considerato che con riguardo ai minori l'appartenenza ad una delle tre classi viene fatta sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;

Ritenuto pertanto che tali classi possono essere equiparate per analogia ad una disabilità superiore al 60%, come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la nota prot. n. 0008.28/07/2021.0001164 con la quale l'INPS ha trasmesso le tabelle che consentono di quantificare i possibili destinatari della misura anche al fine di circoscrivere la platea ai fini del rispetto del limite di spesa indicato;

